

CONVENZIONE FINANZIARIA

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA

e

L'ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE

- MEDIOCREDITO CENTRALE -

CONVENZIONE FINANZIARIA

ai sensi dell'articolo 6 della legge italiana n. 49 del 26 febbraio 1987, tra:

- Il Governo della Repubblica del Guatemala, agente per il tramite del Ministero delle Finanze Pubbliche (in seguito denominato Mutuatario), rappresentato da

da una parte,

e

- l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - ente di Diritto Pubblico, codice fiscale n. 00594040586, con sede in Via Piemonte 51, 00187 Roma, Italia (in seguito denominato Mediocredito centrale), rappresentato dal PRESIDENTE, SIG. RODOLFO BANFI

dall'altra parte.

Premesso che

il Ministro del Tesoro del Governo della Repubblica Italiana, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, con decreto n. 182879 del 30 maggio 1990, ha autorizzato il Mediocredito centrale a concedere al Governo del Guatemala un credito finanziario di US\$ 11.500.000 (undicimilionicinquecentomila) alle seguenti condizioni:

- rimborso: in 20 (venti) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente 126 (centoventisei) mesi dopo la data di entrata in vigore della relativa Convenzione finanziaria;
- tasso di interesse: 1,50% (uno e cinquanta per cento)

pu

nominale annuo pagabile in semestralità posticipate a partire da ciascun utilizzo;

- destinazione: finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione della galleria di drenaggio ed alleggerimento delle pressioni idrauliche "El-Jute";
- valuta di erogazione: il credito sarà erogato in lire italiane al tasso di cambio pari alla media aritmetica dei cambi di chiusura delle Borse di Roma e Milano valevoli due giorni lavorativi prima dell'erogazione del finanziamento. In caso di chiusura del mercato si applicherà provvisoriamente il tasso di cambio medio degli ultimi due giorni di apertura del mercato, con conguaglio da effettuare al cambio medio del primo giorno di riapertura ufficiale del mercato stesso.

Tutto ciò premesso

e considerato parte integrante della presente Convenzione, unitamente agli allegati, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Importo del credito finanziario

- 1.1 Il Mediocredito centrale concede al Mutuatario, che accetta, un credito finanziario dell'importo massimo di US\$ 11.500.000 (undicimilionicinquecentomila).
- 1.2 Tale credito è destinato al finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione della galleria di drenaggio ed alleggerimento delle pressioni idrauliche "El-Jute".
- 1.3 L'inserimento dei contratti di fornitura nel credito dovrà essere autorizzato dalle competenti autorità italiane e confermato per iscritto dal Mediocredito centrale al Mutuatario.
- 1.4 Il credito finanziario sarà disponibile ed utilizzabile nei

py

tempi, con le modalità e le condizioni previste dalla presente Convenzione.

Articolo 2

Banca Agente

- 2.1 Si conviene che la Banca Agente in relazione al presente credito sarà la filiale di Roma del Banco di Napoli (in seguito denominato Banca Agente).
- 2.2 Presso la Banca Agente sarà aperto a nome del Mutuatario un "Conto Estero".
- 2.3 Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la Banca Agente effettuerà il controllo della rispondenza alle norme valutarie vigenti in Italia dei pagamenti da effettuare in base alla presente Convenzione.
- 2.4 La Banca Agente effettuerà i pagamenti previsti dalla presente Convenzione contro consegna, da parte dei beneficiari italiani, della documentazione necessaria ai sensi del contratto di fornitura e contro rilascio da parte degli stessi di una ricevuta liberatoria in doppio originale. La Banca Agente consegnerà un originale della ricevuta e copia della documentazione contrattuale al Mediocredito centrale e trasmetterà il secondo originale della ricevuta e la documentazione contrattuale al Mutuatario.

Articolo 3


Entrata in vigore della Convenzione finanziaria

- 3.1 La presente Convenzione entrerà in vigore non appena il Mediocredito centrale avrà ricevuto dal Mutuatario i seguenti documenti:

i) la dichiarazione, rilasciata dal competente organo del



Governo del Guatemala, attestante che la firma apposta sulla presente Convenzione è di persona debitamente autorizzata, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in Guatemala, ad assumere gli impegni derivanti dalla Convenzione medesima per il Mutuatario;



ii) l'atto di designazione, rilasciato dal Mutuatario, della persona o delle persone debitamente autorizzate a firmare la Dichiarazione di Debito di cui al successivo articolo 8 e gli altri documenti previsti dalla presente Convenzione, allegati in fac-simile alla stessa (Allegati A, B, C ed E); tale atto specificherà il nome e la qualifica di dette persone e sarà accompagnato dagli "specimen" delle firme delle stesse persone; il Mutuatario rimetterà tale atto, gli "specimen" delle firme, nonchè eventuali successive variazioni, anche alla Banca Agente;

iii) copia del mandato, conferite alla Banca Agente, di aprire a nome del Mutuatario un "Conto Estero" e di utilizzare i fondi in esso accreditati esclusivamente per effettuare i pagamenti indicati dal Mutuatario stesso e con le modalità da esso precisate; tale mandato dovrà essere redatto conformemente all'Allegato A), dovrà essere espressamente accettato dalla Banca Agente e confermato dalla medesima per iscritto al Mediocredito centrale.

3.2 Il Mediocredito centrale, non appena avrà ricevuto i documenti di cui sopra, comunicherà al Mutuatario, a mezzo lettera o telex da confermare successivamente con lettera, e alla Banca Agente la data di entrata in vigore della presente Convenzione.



Articolo 4Divisa e termine di utilizzo del credito

- 4.1 Il credito sarà erogato in lire italiane secondo quanto previsto nelle premesse alla presente Convenzione.
- 4.2 I fondi saranno accreditati, in una o più volte, sul "Conto Estero" entro 30 (trenta) mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, salvo proroga da concordare tra le parti previo rilascio, ove necessario, delle autorizzazioni da parte delle autorità italiane e guatemalteche.
- 4.3 Il credito potrà essere utilizzato dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, comunicata dal Mediocredito centrale al Mutuatario e alla Banca Agente ai sensi del precedente articolo 3.

Articolo 5Modalità di utilizzo del credito: richiesta di accredito dei fondi

- 5.1 Successivamente alla comunicazione dell'entrata in vigore della Convenzione, il Mutuatario farà pervenire al Mediocredito centrale una richiesta di messa a disposizione dei fondi necessari per far fronte ai pagamenti previsti in ciascun contratto di fornitura, il cui inserimento nel presente credito sia stato debitamente autorizzato dalle competenti autorità italiane e confermato per iscritto al Mutuatario, secondo quanto previsto al punto 1.3 del precedente articolo 1. Tale richiesta sarà redatta conformemente all'Allegato B).
- 5.2 Il Mutuatario farà altresì pervenire alla Banca Agente, a fronte di ciascuno dei suddetti contratti, una lettera di istruzioni redatta conformemente all'Allegato C), che dovrà essere espressamente accettata dalla Banca Agente con comunicazione scritta allo stesso Mutuatario e al Mediocredito centrale.

5.3 In base alle suddette istruzioni ricevute dal Mutuatario, la Banca Agente richiederà di volta in volta al Mediocredito centrale l'accredito, sul "Conto Estero" del Mutuatario, dei fondi necessari per effettuare i pagamenti previsti nel relativo contratto di fornitura, con le modalità di cui al successivo articolo 6. La Banca Agente redigerà le richieste di accredito conformemente all'Allegato D) e ne trasmetterà copia al Mutuatario.


Articolo 6

Modalità di utilizzo del credito: accredito dei fondi

- 6.1 L'utilizzo del credito dovrà aver luogo nel rispetto delle modalità qui di seguito elencate.
- 6.2 Successivamente al ricevimento della richiesta di messa a disposizione dei fondi di cui al punto 5.1 del precedente articolo 5, il Mediocredito centrale darà esecuzione alle richieste di accredito che la Banca Agente effettuerà per conto del Mutuatario in base alle istruzioni ricevute dallo stesso.
- 6.3 Ciascuna richiesta di accredito dovrà indicare: il numero e la data del contratto di fornitura; il nominativo dell'importatore guatemalteco e dell'esportatore italiano; l'ammontare dell'utilizzo; l'attestazione della Banca Agente che i documenti contrattuali sono regolari e conformi al contratto di fornitura cui si riferiscono. Gli originali di tali documenti contrattuali saranno trasmessi dalla Banca Agente al Mutuatario.
- 6.4 Ciascuna richiesta di accredito sarà eseguita entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della stessa da parte del Mediocredito centrale.
- 6.5 Ciascuna richiesta di accredito dovrà essere presentata in corrispondenza di ciascun pagamento da effettuare a termine di contratto.

pu

- 6.6 Successivamente al ricevimento di ciascuna delle richieste di accredito, il Mediocredito centrale darà alla Banca Agente le istruzioni necessarie per l'accredito dei fondi nel "Conto Estero" aperto presso di essa a nome del Mutuatario e confermerà via telex allo stesso Mutuatario l'ammontare totale dell'utilizzo e la valuta di accredito.
- 6.7 Contestualmente all'accredito nel "Conto Estero", la Banca Agente effettuerà i pagamenti a termine di contratto agli esportatori italiani e si farà rilasciare da questi una ricevuta liberatoria in doppio originale, uno dei quali sarà inviato al Mutuatario con la documentazione contrattuale emessa a fronte dei pagamenti stessi e l'altro unitamente a copia della documentazione contrattuale, al Mediocredito centrale.
- 6.8 A seguito di ciascun accredito di fondi nel "Conto Estero" e dei corrispondenti pagamenti ai predetti beneficiari, il Mediocredito centrale trasmetterà a mezzo lettera al Mutuatario e alla Banca Agente per conoscenza, il piano di ammortamento dell'importo erogato con l'indicazione delle relative scadenze. Il Mutuatario confermerà per iscritto l'accettazione di tale piano di ammortamento, compilato conformemente a quanto previsto al successivo articolo 7.
- 6.9 Qualora il giorno previsto per l'accredito dei fondi nel "Conto Estero" la Banca Agente non potesse effettuare i pagamenti in favore dei suddetti beneficiari, essa non darà corso alle istruzioni di accredito del Mediocredito centrale e ne darà immediata comunicazione scritta al Mutuatario e allo stesso Mediocredito centrale.
- 6.10 Una volta rimossa la causa che ha impedito i pagamenti ai rispettivi beneficiari, la Banca Agente dovrà inoltrare al Mediocredito centrale una nuova richiesta di accredito.
- 6.11 Il Mediocredito centrale si riserva di non dare corso a nuove richieste di accredito nel "Conto Estero", qualora risultino inadempienze nei confronti del Mediocredito centrale ai sensi del presente credito o di altri crediti finanziari concessi



dallo stesso Mediocredito centrale al Governo o alla Banca centrale o ad Enti di Stato della Repubblica del Guatemala, ai sensi dell'articolo 6 della legge italiana n. 38 del 9 febbraio 1979 e dell'articolo 6 della legge italiana n. 49 del 26 febbraio 1987 e successive modificazioni.

Articolo 7

Rimborso del credito e pagamento degli interessi

- 7.1 Ciascun importo accreditato nel "Conto Estero" sarà rimborsato sulla base di un piano di ammortamento che il Mediocredito centrale trasmetterà al Mutuatario e alla Banca Agente per conoscenza secondo quanto previsto al punto 6.8 del precedente articolo 6.
- 7.2 Ciascun importo accreditato nel "Conto Estero" sarà rimborsato in 20 (venti) quote semestrali uguali e consecutive (quote capitale), la prima delle quali scadente 126 (centoventisei) mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione.
- 7.3 Sulle quote capitale in essere relative a ciascun accredito nel "Conto Estero", saranno calcolati interessi nella misura dell'1,50% (uno e cinquanta per cento) annuo, pari allo 0,75% (zero e settantacinque per cento) semestrale posticipato, a decorrere dalla data di accredito e fino alla data di rimborso dell'ultima quota capitale.
- 7.4 Durante il periodo di rimborso, tali interessi saranno pagati alle stesse date di scadenza delle quote capitale. Durante il periodo di grazia, tali interessi saranno pagati semestralmente in date corrispondenti per giorni e mesi alle date di pagamento delle quote capitale. In tal modo, la prima quota interessi potrà essere relativa ad un periodo inferiore al semestre. Tuttavia, qualora tale periodo risultasse inferiore a 30 giorni, la relativa quota interessi sarà pagata insieme alla quota interessi successiva. La prima quota interessi, relativa

pu

ad un periodo superiore o inferiore al semestre, sarà calcolata per i giorni effettivamente trascorsi tra la data di accredito nel "Conto Estero" e la data del suo pagamento, sulla base di un semestre di 180 giorni.

- 7.5 Fino alla data di rilascio della Dichiarazione di Debito di cui al successivo articolo 8, il pagamento degli interessi relativi a ciascun utilizzo sarà effettuato alle scadenze previste nei piani di ammortamento di cui al punto 6.8 del precedente articolo 6; successivamente a tale data il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi saranno effettuati alle scadenze previste nel piano di ammortamento riprodotto nella suddetta Dichiarazione di Debito.

Articolo 8

Rilascio della Dichiarazione di Debito

8.1 Entro 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per l'utilizzo del credito di cui al punto 4.2 del precedente articolo 4, il Mutuatario rilascerà al Mediocredito centrale una Dichiarazione di Debito debitamente siglata in ogni pagina e sottoscritta, redatta conformemente all'Allegato E), con le seguenti caratteristiche:

- a) ammontare per capitale: la Dichiarazione di Debito sarà stilata per un importo capitale corrispondente alla somma di tutti gli importi utilizzati;
- b) interessi: al tasso indicato al punto 7.3 del precedente articolo 7;
- c) beneficiario: all'ordine del Mediocredito centrale;
- d) luogo e data di emissione: da indicarsi al momento della sottoscrizione;
- e) domicilio: gli importi indicati nella Dichiarazione di Debito saranno pagabili dal Mutuatario al Mediocredito centrale alle rispettive scadenze presso la Banca Agente;

- f) trasferibilità: prima della scadenza, la Dichiarazione di Debito è liberamente trasferibile dal Mediocredito centrale a persona giuridica pubblica o privata italiana. Il trasferimento a persona giuridica pubblica o privata estera è sottoposto al preventivo consenso del Mutuatario. Resta inteso che il Mutuatario non avrà nessuna obbligazione per qualsiasi spesa, commissione, tassa o imposta derivante dalla cessione della Dichiarazione di Debito. Il Mediocredito centrale notificherà alla Banca Agente l'avvenuto trasferimento della Dichiarazione di Debito;
- g) scadenze e piano di ammortamento del credito: il piano di ammortamento riprodotto nella Dichiarazione di Debito sarà compilato sommando le quote capitale e interessi non ancora scadute alla data del rilascio della Dichiarazione di Debito, risultanti dai singoli piani di ammortamento predisposti a fronte di ogni utilizzo secondo quanto previsto al punto 6.8 del precedente articolo 6.


8.2 Il Mediocredito centrale depositerà la Dichiarazione di Debito per la custodia e l'amministrazione presso la Banca Agente, dopo l'apposizione della girata per l'incasso a favore della stessa.

8.3 La Banca Agente annoterà di volta in volta sulla Dichiarazione di Debito l'avvenuto pagamento degli importi per capitale e interessi e, non appena effettuati tutti i pagamenti previsti nella Dichiarazione di Debito, provvederà a restituire la stessa al Mutuatario debitamente quietanzata.

Articolo 9

Luogo e modalità di pagamento. Impegno del Mutuatario

9.1 Per tutti i pagamenti e rimborsi dovuti in base alla presente Convenzione e alla relativa Dichiarazione di Debito, il Mutuatario si impegna a far tempestivamente accreditare il relativo importo in dollari USA con valuta scadenza a favore



del Mediocredito centrale stesso o degli aventi diritto presso la Banca Agente. Detti importi saranno accreditati senza deduzione alcuna per oneri bancari e/o valutari e senza necessità di preavviso da parte del Mediocredito centrale o degli aventi diritto.

- 9.2 L'impegno del Mutuatario di effettuare il pagamento degli importi dovuti in base alla presente Convenzione e alla relativa Dichiarazione di Debito è autonomo, assoluto, incondizionato e irrevocabile.

Articolo 10

Interessi di mora

- 10.1 Qualora, per una ragione qualsiasi, anche indipendente dalla volontà del Mutuatario, gli importi dovuti per capitale e interessi non pervenissero entro il giorno di scadenza pattuito alla Banca Agente, il Mutuatario sarà tenuto a pagare su detti importi, interessi di mora per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e la data dell'effettivo accredito a favore del Mediocredito centrale o degli aventi diritto presso la Banca Agente stessa.
- 10.2 Detti interessi di mora saranno calcolati nella misura dell'1,50% (uno e cinquanta per cento) per i 35 (trentacinque) giorni immediatamente successivi alla data di scadenza originaria e, successivamente, nella misura del 5% (cinque per cento) fino alla valuta di effettivo pagamento al Mediocredito centrale.
- 10.3 Per i 35 (trentacinque) giorni immediatamente successivi alla data di scadenza originaria, detti interessi di mora saranno calcolati sempre in regime di interesse semplice; per il periodo successivo, detti interessi di mora verranno calcolati in regime di interesse semplice quando tale periodo è inferiore a un anno e in regime di interesse composto quando tale periodo è superiore a un anno.

pu

Articolo 11Oneri fiscali

- 11.1 Ogni onere fiscale, presente o futuro, a qualsiasi titolo dovuto in Guatemala, in dipendenza della presente Convenzione e della relativa Dichiarazione di Debito, sarà a carico esclusivo del Mutuatario.
- 11.2 Ogni onere fiscale dovuto in Italia non sarà a carico del Mutuatario.
- 11.3 Il Mediocredito centrale dichiara di volersi avvalere del regime fiscale di cui al D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e alla legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e successive modifiche.

Articolo 12Eventuali controversie

- 12.1 Le parti si adopereranno per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione.
- 12.2 Ove tali tentativi non portassero, entro un termine di 90 (novanta) giorni, ad una soluzione delle controversie, queste potranno essere risolte a livello governativo.
- 12.3 Nel caso in cui anche tale tentativo non dovesse portare ad una soddisfacente soluzione, tutte le controversie saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, Francia, da un Collegio arbitrale composto di tre membri:
- uno designato dal Mutuatario;
 - uno designato dal Mediocredito centrale;
 - uno designato dai suddetti arbitri o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
- 12.4 Qualora il Mutuatario o il Mediocredito centrale non abbiano

designato il proprio arbitro entro 30 giorni a partire dalla richiesta dell'altra parte, l'arbitro sarà designato dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

12.5 La decisione del Collegio Arbitrale, il quale giudicherà secondo la legge italiana, sarà definitiva e impegnerà incondizionatamente le parti senza alcuna possibilità di ricorso.

12.6 Qualsiasi divergenza o controversia che potesse sorgere tra le parti non potrà sospendere l'obbligo del Mutuatario di pagare, alle rispettive scadenze, tutte le somme dovute in dipendenza della presente Convenzione e in particolare tutte le somme derivanti dai piani di ammortamento di cui al punto 6.8 del precedente articolo 6 e dalla conseguente Dichiarazione di Debito.

Articolo 13

Comunicazioni

13.1 Le comunicazioni da effettuare in relazione alla presente Convenzione dovranno essere come di seguito indirizzate:

- GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA - Ministero delle Finanze Pubbliche - Zona 1 - Guatemala - GUATEMALA - n. telex 9207;
- MEDIOCREDITO CENTRALE - Via Piemonte 51, 00187 Roma - ITALIA - n. telex 626496/626497;
- BANCO DI NAPOLI - Filiale di Roma - Via del Parlamento 2, 00186 Roma - ITALIA - n. telex 610111.

Articolo 14

Originali della Convenzione finanziaria

14.1 La presente Convenzione è convenuta e sottoscritta in quattro

my

originali in lingua italiana e quattro originali in lingua inglese, con prevalenza, in caso di discordanza, del testo redatto in lingua italiana.

Per l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale -

R. Banfi

Per il Governo della Repubblica del Guatemala - Ministero delle Finanze Pubbliche -

Firmato a Roma il 6 DIC. 1990

Firmato a Guatemala il

24 OCT. 1990

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI ROMA

SEGUITA REGISTRAZIONE

GRATIS

G- 2672



per INVIM

data del bollo a calendario

IL PRESIDENTE

fy

(fac-simile di mandato alla Banca Agente)


Allegato A)

da: Governo della Repubblica del Guatemala - Ministero delle Finanze
Pubbliche

a : Banco di Napoli - Filiale di Roma

a : Mediocredito centrale (per conoscenza)

Convenzione finanziaria di US\$ 11.500.000 (undicimilionicinquecento-
mila) firmata da noi a Guatemala il e dal Mediocredito
centrale a Roma il


 In relazione alla Convenzione in oggetto Vi nominiamo con
la presente nostra Banca Agente.

Pertanto aprirete a nostro nome un "Conto Estero" presso di
Voi in cui saranno accreditati i fondi che il Mediocredito centrale
metterà di volta in volta a nostra disposizione.

I fondi accreditati dal Mediocredito centrale sul conto di
cui sopra saranno contestualmente utilizzati, secondo le istruzioni
che Vi forniremo a mezzo lettera separata redatta conformemente
all'Allegato C) della Convenzione in oggetto, esclusivamente per il
pagamento di beni e servizi italiani per la realizzazione della
galleria di drenaggio ed alleggerimento delle pressioni idrauliche
"El-Jute".

I pagamenti che effettuerete a favore dei beneficiari da
noi indicati saranno subordinati alla consegna da parte dei
beneficiari stessi della documentazione necessaria ai sensi del
contratto di fornitura e al rilascio da parte degli stessi di una
ricevuta liberatoria in doppio originale.



Al riguardo, secondo quanto previsto nella Convenzione in
oggetto, consegnerete un originale della ricevuta liberatoria ed una



copia della documentazione contrattuale al Mediocredito centrale e trasmetterete a noi il secondo originale della ricevuta liberatoria, unitamente alla documentazione contrattuale.

Vogliate cortesemente confermare, a mezzo lettera o a mezzo telex da confermare successivamente con lettera, a noi e al Mediocredito centrale, il Vostro accordo sull'accettazione del presente mandato.

Distinti saluti.




(fac-simile di richiesta di messa a disposizione dei fondi)

Allegato B)

da: Governo della Repubblica del Guatemala - Ministero delle Finanze
Pubbliche

a : Mediocredito centrale

Convenzione finanziaria di US\$ 11.500.000 (undicimilionicinquecento-
mila) firmata da noi a Guatemala il e dal Mediocredito
centrale a Roma il



Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in oggetto, Vi
chiediamo di mettere a nostra disposizione per i successivi
accrediti sul "Conto Estero" aperto a nostro nome presso la filiale
di Roma del Banco di Napoli, l'equivalente in lire italiane di US\$
..... (.....) (importo contrattuale coperto dal
presente credito).

Vi precisiamo che tale importo corrisponde ai pagamenti da
noi dovuti a ai sensi del contratto di fornitura n.
..... del tra, relativo a
..... (progetto), di cui Vi rimetterà copia l'impresa
italiana beneficiaria.

Al fine di rendere più agevoli i pagamenti a favore di
....., abbiamo dato istruzioni alla filiale di Roma
del Banco di Napoli di richiedere direttamente a Voi, di volta in
volta, l'accredito nel "Conto Estero" dei fondi necessari per
effettuare i pagamenti previsti nel suddetto contratto, alle
condizioni e con le modalità in esso precisate.

Con la presente, ci obblighiamo incondizionatamente ed
irrevocabilmente a rimborsare gli importi da Voi accreditati nel
"Conto Estero" in 20 (venti) quote semestrali uguali e consecutive
(quote capitale), la prima delle quali scadente 126 (centoventisei)
mesi dopo la data dell'entrata in vigore della Convenzione in
oggetto.

Buy

Allegato B) segue

Ci obblighiamo altresì al pagamento degli interessi contrattuali nella misura dell'1,50% (uno e cinquanta per cento) annuo, pari allo 0,75% (zero e settantacinque per cento) semestrale posticipato, nonché al pagamento di eventuali interessi di mora, nei termini e con le modalità di cui alla Convenzione in oggetto.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per l'utilizzo del credito previsto all'art. 4 della Convenzione in oggetto, ci obblighiamo a rilasciarVi una Dichiarazione di Debito di importo capitale pari alla somma di tutti gli importi utilizzati a valere sulla stessa Convenzione.

Tale Dichiarazione di Debito sarà redatta conformemente all'Allegato E) della Convenzione in oggetto.

Distinti saluti.

my

(fac-simile di lettera di istruzioni alla Banca Agente)

Allegato C)

da: Governo della Repubblica del Guatemala - Ministero delle Finanze
Pubbliche

a : Banco di Napoli - Filiale di Roma

a : Mediocredito centrale (per conoscenza)

Convenzione finanziaria di US\$ 11.500.000 (undicimilionicinquecento-
mila) firmata da noi a Guatemala il e dal Mediocredito
centrale a Roma il

Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in oggetto e a
seguito della nostra lettera del con cui Vi abbiamo
nominato nostra Banca Agente, Vi rimettiamo in allegato (l'impresa
italiana beneficiaria Vi rimetterà) copia del contratto di fornitura
n. del tra relativo
a (progetto).

Con la presente Vi diamo istruzioni, in qualità di nostra
Banca Agente, di effettuare i pagamenti previsti nel suddetto
contratto alle condizioni e con le modalità in esso precisate, a
favore di, fino a un importo massimo di US\$
(.....) (importo contrattuale coperto dal presente
credito).

Al riguardo Vi diamo istruzioni di richiedere direttamente
al Mediocredito centrale, di volta in volta, l'accredito sul "Conto
Eestero" dei fondi necessari per effettuare i pagamenti previsti nel
suddetto contratto, alle condizioni e con le modalità in esso
precisate.

Le suddette richieste saranno eseguite entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data di ricezione delle stesse da
parte del Mediocredito centrale (ciascuna richiesta dovrà essere
inviata via telex a noi per conoscenza).

Allegato C) segue

Vi facciamo presente a tal proposito di aver chiesto al Mediocredito centrale di accreditare di volta in volta, su Vostra richiesta, nel conto aperto a nostro nome, i fondi necessari per effettuare i pagamenti a favore di per nostro conto.

Vogliate cortesemente confermare, a mezzo lettera o a mezzo telex da confermare successivamente con lettera, a noi e al Mediocredito centrale, il Vostro accordo sull'accettazione delle presenti istruzioni.

Distinti saluti.

py

(fac-simile di richiesta di accredito)

Allegato D)

da: Banco di Napoli - Filiale di Roma
a : Mediocredito centrale
a : Governo della Repubblica del Guatemala - Ministero delle Finanze Pubbliche (per conoscenza)

Convenzione finanziaria di US\$ 11.500.000 (undicimilionicinquecentomila) tra il Governo della Repubblica del Guatemala - Ministero delle Finanze Pubbliche - ed il Mediocredito centrale, firmata a Guatemala il ed a Roma il

Con riferimento alla Convenzione in oggetto, al mandato e alle istruzioni del Governo della Repubblica del Guatemala, agente per il tramite del Ministero delle Finanze Pubbliche, Vi chiediamo di accreditare, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della presente, US\$ (.....) nel "Conto Estero" aperto presso di noi a nome del Governo della Repubblica del Guatemala, agente per il tramite del Ministero delle Finanze Pubbliche.

Tale importo sarà contestualmente utilizzato per effettuare i pagamenti a favore di derivanti dai seguenti documenti contrattuali relativi al contratto n. del tra e

.....
.....
.....

Al riguardo, attestiamo che i suddetti documenti contrattuali, copia dei quali Vi sarà trasmessa unitamente all'originale della ricevuta liberatoria di Vostra competenza, sono regolari e conformi al contratto cui si riferiscono.

Attestiamo altresì che i pagamenti di cui sopra sono rispondenti alle norme valutarie vigenti in Italia.

Distinti saluti.

(fac-simile di Dichiarazione di Debito)

Allegato E)

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA
- MINISTERO DELLE FINANZE PUBBLICHE -

N.

Luogo e data di emissione:

.....

In applicazione della Convenzione finanziaria tra il Governo della Repubblica del Guatemala, agente per il tramite del Ministero delle Finanze Pubbliche, e il Mediocredito centrale, firmata a Guatemala il e a Roma il, il Governo della Repubblica del Guatemala dichiara di aver ricevuto dal Mediocredito centrale i seguenti importi:

US\$ il

US\$ il

.....

Pertanto, il Governo della Repubblica del Guatemala, si riconosce incondizionatamente ed irrevocabilmente debitore dell'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - con sede in Roma (Italia), Via Piemonte 51, per l'importo capitale di US\$ (.....), che si obbliga a rimborsare in 20 (venti) quote semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadente il e l'ultima il, secondo il piano di ammortamento qui di seguito riprodotto.

Sull'importo capitale in essere della presente Dichiarazione di Debito, il Governo della Repubblica del Guatemala si obbliga a pagare gli interessi di cui al piano di ammortamento qui di seguito riprodotto, calcolati secondo quanto previsto nella suddetta Convenzione finanziaria.

.....
(sigla del Mutuatario)

pu

Allegato E) segue

Il Governo della Repubblica del Guatemala effettuerà il rimborso delle quote di capitale e il pagamento degli interessi previsti nella presente Dichiarazione di Debito, accreditando i relativi importi alle rispettive scadenze, in dollari USA, a favore del Mediocredito centrale o degli aventi diritto, presso la filiale di Roma del Banco di Napoli, senza deduzione alcuna per oneri bancari e/o valutari.

Qualora, per una ragione qualsiasi, anche indipendente dalla volontà del Governo della Repubblica del Guatemala, gli importi per capitale e interessi, dovuti in base alla presente Dichiarazione di Debito, non pervenissero entro il giorno di scadenza pattuito alla filiale di Roma del Banco di Napoli, il Governo della Repubblica del Guatemala sarà tenuto a pagare, su detti importi, interessi di mora per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e la data dell'effettivo accredito presso la filiale di Roma del Banco di Napoli a favore del Mediocredito centrale o degli aventi diritto notificati alla stessa Banca.

Detti interessi di mora saranno calcolati nella misura dell'1,50% (uno e cinquanta per cento) per i 35 (trentacinque) giorni immediatamente successivi alla data di scadenza originaria e, successivamente, nella misura del 5% (cinque per cento) fino alla valuta di effettivo pagamento al Mediocredito centrale.

Per i 35 (trentacinque) giorni immediatamente successivi alla data di scadenza originaria, detti interessi di mora saranno calcolati sempre in regime di interesse semplice; per il periodo successivo, detti interessi di mora verranno calcolati in regime di interesse semplice quando tale periodo è inferiore ad un anno e in regime di interesse composto quando tale periodo è superiore a un anno.

.....

(sigla del Mutuatario)

Allegato E) segue

La filiale di Roma del Banco di Napoli annoterà di volta in volta sulla presente Dichiarazione di Debito, l'avvenuto pagamento degli importi per capitale e interessi.

Non appena effettuati tutti i pagamenti previsti nel piano di ammortamento qui di seguito riprodotto, la presente Dichiarazione di Debito sarà restituita al Governo della Repubblica del Guatemala.

La presente Dichiarazione di Debito viene rilasciata a fronte del credito finanziario di US\$ 11.500.000 (undicimilionicinquecentomila), concesso ai sensi dell'art. 6 della legge italiana n. 49 del 26 febbraio 1987.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Scadenze	Quote capitale	Quote interessi	Totale
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

.....
(sigla del Mutuatario)

pu

Allegato E) segue

- p)
- q)
- r)
- s)
- t)
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)
- 18)
- 19)
- 20)

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA
- MINISTERO DELLE FINANZE PUBBLICHE